



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 94/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RAVI TV NETWORK LTD (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEMILANO PIÙ BLU
LOMBARDIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 34, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(PROC. 19/17/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS, del 30 marzo 2017;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009, recante *“funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia”*;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0013567 del 6 marzo 2017 il CO.RE.COM. Lombardia ha trasmesso a questa Autorità la deliberazione n. 6 del 2 marzo 2017 comprensiva di relazione istruttoria conclusiva e documentazione inerente l'istruttoria svolta nei confronti della società Ravi Tv Network Ltd, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemilano Più Blu Lombardia", ritenendo di confermare quanto emerso nella fase istruttoria e i contenuti del verbale di accertamento nonché dell'atto di contestazione e proponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della citata società. Dall'analisi dell'intera documentazione pervenuta si evince che:

- il CO.RE.COM. Lombardia, in esecuzione della delega riguardante la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, ha realizzato d'ufficio per l'anno 2016 una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali dal giorno 22 al giorno 28 ottobre 2016; il monitoraggio si è concluso con la consegna, in data 6 dicembre 2016, prot. n. 30102, di una relazione conclusiva fornita dalla ditta incaricata;
- con atto Cont. n. 14 anno 2016/n. Proc. 14/2016 in data 29 dicembre 2016 il CO.RE.COM. Lombardia ha accertato nel corso del programma "Red Night Zapp" trasmesso dal fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemilano Più Blu Lombardia" nei giorni dal 22 al 28 ottobre 2016, dalle ore 23:30 alle ore 00:15 circa, la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato alla società Ravi Tv Network Ltd c/o Ctrl con sede in Corso Roma, 186 - 20093 Cologno Monzese (Mi), fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo, la presunta violazione dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il programma "Red Night Zapp", tutti i giorni dal 22 al 28 ottobre 2016 dalle ore 23:30 alle ore 00:15 circa, contenente scene di natura pornografica.

2. Deduzioni della società

In data 13 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di audizione da parte della società G.E.T. S.r.l., richiesta respinta dal competente Ufficio per il CO.RE.COM. Lombardia poiché proveniente da soggetto non titolato. In data 18 gennaio 2017 è pervenuta nuova e corretta richiesta di audizione da parte della Ravi Tv Network Ltd, questa volta accettata dal menzionato Ufficio.

L'audizione si è tenuta in data 26 gennaio 2017 alla presenza del rappresentante della Ravi Tv Network Ltd il quale ha significato che sarebbe in corso una cessione dalla G.E.T. S.r.l. alla Ravi Tv Network Ltd, tuttavia non ancora formalizzata, pertanto - secondo la parte - la contestazione in narrativa sarebbe totalmente ascrivibile alla G.E.T.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

S.r.l. Nel merito, ha specificato che la messa in onda del programma contestato è avvenuta a causa di un errore tecnico: il filmato in questione è stato commissionato da un cliente dell'emittente e per sbaglio inserito nella cartella "in emissione" e, conseguentemente, per errore trasmesso per tutta la settimana. A seguito di tale episodio la società ha dichiarato di aver provveduto a limitare l'accesso alla cartella dei filmati da trasmettere ai tecnici del montaggio, così da migliorare il controllo di sicurezza sugli stessi.

In data 8 febbraio 2017 (prot. n. 2017/0000003367) è pervenuta all'Ufficio per il CO.RE.COM. Lombardia, da parte del Ministero dello sviluppo economico, copia della notifica a Ravi Tv Network Ltd del provvedimento di voltura del marchio/palineseo "Telemilano Più Blu Lombardia", datato 6 febbraio 2017 con prot. 0009388. Con tale provvedimento, a seguito dell'istanza presentata in data 16 febbraio 2016 da Ravi Tv Network Ltd, l'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, rilasciata in data 20 settembre 2010 a Gruppo Europeo di Telecomunicazioni (G.E.T.) S.r.l. per i bacini provinciali di Milano, Bergamo e Brescia, variata il 21 luglio 2015 da "Più Blu Lombardia" in "Telemilano Più Blu Lombardia", viene volturata ora per allora in capo a Ravi Tv Network Ltd.

3. Valutazioni dell'Autorità

Dalla documentazione istruttoria in atti, si ritiene di confermare quanto accertato e contestato dal CO.RE.COM. Lombardia. In particolare:

- come attestato dal provvedimento del Ministero dello sviluppo economico datato 6 febbraio 2017 con prot. 0009388, la titolarità del marchio/palineseo "Telemilano Più Blu Lombardia" risulta in capo a Ravi Tv Network Ltd. Questa Autorità, pertanto, ai fini del completamento dell'istruttoria, ha chiesto in data 8 marzo 2017, con nota prot. 0014290, alla società Ravi Tv Network Ltd, 4a Roman Road E63RX London U.K., con sede c/o Ctrl, Corso Roma 186 - 20093 Cologno Monzese (MI), di trasmettere copia del bilancio dell'esercizio 2015 per le valutazioni da effettuare ai sensi della delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS, del 13 ottobre 2014. La società Ravi Tv Network Ltd con nota prot. n. 0018256 del 23 marzo 2017 ha riscontrato la nota AGCOM evidenziando la non disponibilità del documento richiesto in quanto la società per l'anno 2015 ha dichiarato un fatturato pari a zero e che, per tale motivazione, non si è resa obbligatoria, secondo la legislazione UK, la disposizione del bilancio. La società ha trasmesso altresì il "Confirmation Statement" per l'anno 2015/2016, ultimo documento fiscale o contabile obbligatorio da presentare secondo la legislazione UK;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- si rileva che il programma “*Red Night Zapp*”, mandato in onda su “*Telemilano Più Blu Lombardia*” in chiaro tutti i giorni dal 22 al 28 ottobre 2016 in orario notturno, dalle ore 23:30 alle ore 00:15 circa, contiene scene di natura pornografica; il programma in parola, infatti, contiene esplicite scene di nudità con visione integrale, diretta e ravvicinata degli organi genitali ovvero di ragazze in pose ed atteggiamenti che simulano l’attività sessuale oltre che scene saffiche e pratiche di sesso orale; ciò vale a configurare come pornografico il contenuto delle stesse ai sensi delle indicazioni contenute nella delibera dell’Autorità n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*” nonché sulla base dei criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, delineati nell’allegato A) alla delibera dell’Autorità n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013;
- la circostanza che le trasmissioni oggetto di contestazione siano precedute da un avviso che segnala ai telespettatori che il programma in oggetto è vietato ai minori di 18 anni e che nelle stesse compaia un simbolo visivo (bollino rosso) non esclude la responsabilità dell’emittente, in quanto risulta che le trasmissioni contestate costituiscono parte del palinsesto giornaliero di “*Telemilano Più Blu Lombardia*” e non sono state rese disponibili a scelta dell’utente e su richiesta di quest’ultimo sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore (servizio a richiesta o non lineare), condizione imprescindibile cui il legislatore assoggetta la messa in onda di programmi radiotelevisivi che presentano scene pornografiche; il legislatore, infatti, ha previsto, in via derogatoria, la possibilità che contenuti pornografici possano essere trasmessi - con l’adozione di un sistema tecnico di protezione specifico e di adeguata segnaletica idonei ad escluderne la visione al pubblico minorenni - unicamente da un fornitore di servizi di media a richiesta, quale non risulta essere Ravi Tv Network Ltd nell’esercizio dell’attività di diffusione di “*Telemilano Più Blu Lombardia*”;
- la circostanza che la trasmissione delle scene oggetto di contestazione sia stata causata da un errore di messa in onda non esclude la responsabilità dell’emittente, giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi che, nel caso di specie, prevede il divieto di trasmissione di scene pornografiche a prescindere dall’intendimento dell’emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla divulgazione delle scene mandate in onda e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità;
- secondo quanto disposto dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177: “*Sono vietate le trasmissioni televisive che [...] presentano scene [...] pornografiche, salve le disposizioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta [...]*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di elevata gravità, stante la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori dei contenuti pornografici dei programmi oggetto di contestazione, va considerata una attenuazione della capacità offensiva dei programmi mandati in onda che, in relazione all'orario di messa in onda (fascia notturna), all'avviso e al sistema di segnalazione iconografico adottati (bollino rosso) nella trasmissione dei programmi oggetto di contestazione ed al limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, non possono aver registrato una sensibile penetrazione nel pubblico minorile e, pertanto, il comportamento posto in essere in violazione delle norme dalla società può essere qualificabile come di media gravità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto della dichiarazione dell'emittente secondo la quale la trasmissione dei programmi contestati è da attribuire a un errore di messa in onda e che la società ha dichiarato di aver successivamente preso dei provvedimenti al fine di migliorare il controllo di sicurezza sui programmi da trasmettere; va altresì tenuto conto che per ciascuno dei giorni monitorati (dal 22 al 28 ottobre) si è accertata la messa in onda di programmi pornografici in violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e che, quindi, per l'intera settimana di programmazione monitorata l'emittente è incorsa nel medesimo errore, non ponendo in essere alcun tempestivo correttivo volto alla sua eliminazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vigente e a prevenire violazioni della stessa specie. Si prende comunque atto che la società ha collaborato all'attività istruttoria svolta dal CO.RE.COM. Lombardia.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società, che ha sede a Londra, per l'anno 2015 ha dichiarato un fatturato pari a zero e, per tale motivazione, non si è resa obbligatoria, secondo la legislazione UK, la disposizione del bilancio. Le condizioni economiche rilevate risultano tali da giustificare l'applicazione dell'importo della sanzione in misura pari al minimo edittale, pur in presenza di una violazione di media entità;

RILEVATO che, in relazione ai 7 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione di programmi recanti scene pornografiche in data 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2016, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), ossia a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Ravi Tv Network Ltd, 4a Roman Road E63RX London U.K., con sede c/o Crtl, Corso Roma 186 - 20093 Cologno Monzese (MI), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telemilano Più Blu Lombardia*", di pagare la sanzione di amministrativa di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 94/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 94/17/CSP*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi